

REGOLAMENTO REGIONALE 18 ottobre 2016, n. 11

L.R. 2.11.2011 n. 29 “ Semplificazione e qualità della normazione “. Artt. 6 e 10 . Regolamento di attuazione dell’Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1420 del 13 settembre 2016 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1

(oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell’art. 10 della legge regionale 2 novembre 2011, n. 29 (Semplificazione e qualità della normazione), individua i criteri generali e le procedure per l’effettuazione dell’Analisi di Impatto della Regolamentazione (di seguito AIR), nonché i criteri e le tipologie di esclusione dall’AIR.

Art. 2

(criteri e casi di esclusione dall’AIR)

1. Sono escluse dall’AIR le iniziative normative che non presentano profili di impatto rilevanti sulle imprese, sui cittadini, sulle organizzazioni sociali e sulle pubbliche amministrazioni.
2. La rilevanza dell’impatto è valutata in relazione alla numerosità dei destinatari, alla dimensione territoriale, all’entità degli effetti finanziari, economici, sociali e degli oneri amministrativi introdotti, considerando in particolare gli effetti sulle micro, piccole e medie imprese (di seguito MPMI).
3. Non sono comunque soggette ad AIR le iniziative normative concernenti:
 - a) Statuto regionale;
 - b) materia elettorale;
 - c) approvazione di bilancio di previsione, variazioni e assestamento di bilancio e rendiconti;
 - d) mero recepimento di norme europee.

Art. 3

(relazione AIR)

1. La relazione AIR, formulata secondo il modello di cui all’allegato “1” e redatta, ai sensi dell’art.6 della L.R. 29/2011, dal coordinatore del gruppo di lavoro di cui al successivo art. 6, sulla base del documento prodotto dal medesimo gruppo di lavoro, contiene i seguenti elementi:
 - a) contesto normativo, contesto socio-economico e motivazioni dell’intervento;
 - b) obiettivi generali e specifici dell’intervento e relativi indicatori, anche temporalmente articolati;

- c) opzione di non intervento (opzione zero) e opzioni alternative;
- d) criteri di valutazione e metodologie utilizzati, sulla base delle indicazioni fornite dalla Sezione Supporto legislativo della Giunta regionale;
- e) risultati della valutazione, con riferimento anche all'impatto sulla concorrenza e agli oneri amministrativi introdotti o eliminati, considerando in particolare gli effetti sulle micro, piccole e medie imprese;
- f) principali fonti informative utilizzate;
- g) rapporto sulle consultazioni effettuate con i destinatari pubblici e privati dell'intervento, indicando anche modalità, tecniche impiegate, tempi e risultanze ai fini dell'analisi;
- h) test PMI ove la proposta normativa impatti sulle micro, piccole e medie imprese;
- i) criteri di priorità utilizzati per la comparazione delle opzioni in ordine alla scelta finale.

2. La relazione AIR è allegata allo schema del provvedimento normativo iscritto all'ordine del giorno della Giunta per la presa d'atto. Successivamente alla presa d'atto la relazione AIR è pubblicata sul sito internet istituzionale della Regione Puglia ed è allegata al disegno di legge o al regolamento delegato trasmesso al Consiglio regionale.

3. La relazione AIR è allegata alla proposta normativa di iniziativa dei Consiglieri regionali.

Art. 4 **(consultazioni)**

1. Le consultazioni, nel processo di analisi d'impatto, sono finalizzate all'acquisizione di elementi informativi e valutativi sugli effetti dell'iniziativa normativa, con particolare riferimento ai cittadini e alle MPMI, e sono espletate utilizzando anche le tecnologie informatiche utili al più ampio e rapido svolgersi delle stesse.

Art. 5 **(procedure di esclusione dall'AIR)**

1. La Giunta regionale individua le iniziative normative non soggette ad AIR sulla base dei criteri e delle tipologie di esclusione di cui all'art. 2, su proposta motivata dell'Assessore proponente, in sede di presa d'atto dello schema di disegno di legge o di approvazione in prima lettura del regolamento.

2. Per i progetti di legge di iniziativa consiliare, eventuali esclusioni sono stabilite dal Presidente del Consiglio Regionale su richiesta dei proponenti. Per le proposte di legge degli altri soggetti titolari del potere di iniziativa, eventuali esclusioni sono stabilite dal Presidente del Consiglio Regionale.

3. La relazione tecnica allegata ai disegni e alle proposte di legge e ai regolamenti delegati di cui al presente articolo dà conto delle motivazioni del caso di esclusione applicato. La relazione è integrata in ogni caso da una sintetica valutazione dell'impatto del provvedimento sulle MPMI.

Art. 6 **(gruppo di lavoro per l'effettuazione dell'AIR)**

1. L'AIR è effettuata da un gruppo di lavoro costituito dal dirigente della Sezione della Giunta regionale competente per materia in relazione all'oggetto dell'iniziativa e i cui componenti sono designati dai dirigenti delle Sezioni interessate.

2. Il gruppo di lavoro assume la seguente composizione:

- a) un dirigente o un funzionario, con compiti di coordinatore del gruppo di lavoro e dello svolgimento dell'istruttoria AIR, appartenente alla Sezione competente per materia, di norma coincidente con il referente per la semplificazione e la qualità della normazione di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 29 del 2011;
- b) un dirigente o un funzionario della Sezione Supporto Legislativo della Giunta regionale per le iniziative normative del Governo regionale;
- c) due dirigenti o funzionari del Consiglio regionale per le iniziative normative del Consiglio regionale;
- d) un dirigente o un funzionario, di norma coincidente con il referente per la semplificazione e la qualità della normazione, per ciascuna delle altre Sezioni eventualmente coinvolte in relazione all'oggetto dell'atto;
- e) un dirigente o un funzionario del Servizio statistico;
- f) un componente del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP).

3. La composizione del gruppo di lavoro può essere integrata con ulteriori membri in relazione alla materia o alle materie oggetto di analisi.

4. Nell'ipotesi di iniziative normative relative a materie di competenza di più Sezioni, la costituzione del gruppo di lavoro è effettuata dal dirigente della Sezione Supporto legislativo della Giunta Regionale d'intesa con i dirigenti delle Sezioni interessate.

5. Per le iniziative legislative dei consiglieri regionali, la Sezione Assemblea e Commissioni consiliari permanenti del Consiglio Regionale trasmette le proposte di legge alla Sezione della Giunta regionale competente per materia in relazione all'oggetto dell'iniziativa, per la costituzione del gruppo di lavoro. Per le iniziative normative relative a materie di competenza di più Sezioni, la Sezione Assemblea e Commissioni consiliari permanenti trasmette le proposte di legge alla Sezione Supporto legislativo della Giunta Regionale per la costituzione del gruppo di lavoro.

6. Il gruppo di lavoro espleta anche le consultazioni di cui all'art. 4 che precede ed elabora un rapporto sull'attività svolta quale base per la redazione della relazione AIR.

7. Le attività istruttorie connesse all'attività del gruppo di lavoro fanno capo alla Sezione di appartenenza del coordinatore.

Art. 7

(relazione sullo stato di applicazione dell'AIR)

1. La relazione annuale della Giunta al Consiglio regionale sull'attuazione della legge regionale n. 29 del 2011, prevista dall'art. 13 della legge medesima, fornisce, a cura della Sezione Supporto legislativo, le seguenti informazioni per quanto concerne lo stato di applicazione dell'AIR:

- a) numero delle analisi effettuate;
- b) criteri e tipologie di esclusione applicate;
- c) rilevanza delle consultazioni ai fini delle valutazioni;
- d) metodologie e tecniche applicate;
- e) difficoltà emerse sotto il profilo metodologico ed organizzativo.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 18 Ottobre 2016

EMILIANO



REGIONE PUGLIA



ALLEGATO 1 - MODELLO DI RELAZIONE AIR

INDICE DELLA RELAZIONE AIR

- 1. INFORMAZIONI GENERALI
- 2. CONTESTO DI RIFERIMENTO E MOTIVAZIONI DELL'INTERVENTO
- 3. AMBITO DELL'INTERVENTO
- 4. OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI
- 5. DESCRIZIONE DELL'OPZIONE ZERO
- 6. OPZIONI ALTERNATIVE
- 7. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OPZIONI E RISULTATI DELLA VALUTAZIONE
- 8. OPZIONE PREFERITA: MOTIVAZIONE DELLA SCELTA
- 9. PRINCIPALI FONTI INFORMATIVE UTILIZZATE
- 10. RAPPORTO SULLE CONSULTAZIONI
- ALLEGATI

CONTENUTI DELLA RELAZIONE AIR

1. INFORMAZIONI GENERALI

ORIGINE DELLA PROPOSTA NORMATIVA:

DIPARTIMENTO/SEZIONE/SERVIZIO/COMPETENTE:



REGIONE PUGLIA

PROPOSTA REGOLATIVA (DESCRIZIONE):

TEMPI PRESUNTI DI APPROVAZIONE:

COORDINATORE DEL GRUPPO DI LAVORO

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO:

2. CONTESTO DI RIFERIMENTO E MOTIVAZIONI DELL'INTERVENTO

Questa sezione riporta la qualificazione del contesto normativo e socio-economico di riferimento e illustra, anche tenendo conto degli esiti delle consultazioni, le motivazioni e le esigenze di carattere giuridico, amministrativo, economico, sociale ecc. alla base dell'iniziativa normativa.

Si descrivono inoltre i vincoli esistenti e ogni altro aspetto critico (di tipo ambientale, sociale ecc.) che l'intervento può contribuire a ridurre o eliminare.

3. AMBITO DELL'INTERVENTO

Questa sezione illustra sinteticamente l'ambito di intervento dell'iniziativa normativa sottoposta ad AIR, che va circoscritto entro chiari confini territoriali, oggettivi e soggettivi. In particolare, si indicano i destinatari diretti e indiretti dell'intervento e le eventuali altre pubbliche amministrazioni coinvolte.

4. OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI

In questa sezione le motivazioni e le esigenze di carattere giuridico e amministrativo e quelle rilevate presso i destinatari sono tradotte in obiettivi di carattere generale. Gli obiettivi generali vanno a loro volta declinati in obiettivi specifici per qualificare e misurare gli effetti socio-economici attesi dell'intervento normativo, anche mediante l'individuazione di appositi indicatori temporalmente articolati.

5. DESCRIZIONE DELL'OPZIONE ZERO

In questa sezione vanno riportati gli esiti dell'analisi e della ricostruzione dell'opzione zero (di "non intervento"), tenendo conto delle consultazioni effettuate e del contesto normativo e socio-economico di riferimento.



REGIONE PUGLIA

6. OPZIONI ALTERNATIVE

In questa sezione, analogamente alla precedente, si descrive in maniera dettagliata ciascuna opzione regolatoria alternativa all'opzione zero.

7. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OPZIONI E RISULTATI DELLA VALUTAZIONE

In questa sezione, dopo aver illustrato i criteri e le metodologie di valutazione utilizzate, viene descritta la valutazione dell'opzione zero e delle opzioni alternative. Al riguardo, possono distinguersi due momenti:

VALUTAZIONE SINTETICA

Questa parte, che diviene preliminare qualora si proceda anche alla valutazione analitica, contiene la valutazione delle opzioni considerate (opzione zero e opzioni alternative). La procedura di valutazione include anche un test relativo agli impatti delle varie opzioni sulle micro, piccole e medio imprese (c.d. "test PMI"). Contiene inoltre la valutazione dell'impatto degli eventuali oneri amministrativi per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. Infine, nel caso di recepimento di normativa europea, contiene la verifica sulla non introduzione di livelli di regolazione e di oneri amministrativi ulteriori rispetto a quelli minimi necessari. Eventuali scelte diverse devono essere descritte e motivate.

VALUTAZIONE ANALITICA (EVENTUALE)

Questa parte contiene la valutazione analitica, riferita ai principali effetti correlati alle opzioni rilevanti, qualificandoli e quantificandoli rispetto all'opzione zero ed a condizioni e fattori incidenti sui medesimi effetti.

8. OPZIONE PREFERITA: MOTIVAZIONE DELLA SCELTA

In seguito alla valutazione dell'opzione zero e delle opzioni alternative, in questa sezione, sono illustrate le motivazioni che conducono alla scelta dell'opzione preferita.

9. PRINCIPALI FONTI INFORMATIVE UTILIZZATE

In questa sezione la relazione riporta le fonti informative utilizzate e le informazioni acquisite, per tipologie di dati.

10. RAPPORTO SULLE CONSULTAZIONI

In questa sezione sono riportate informazioni sulle consultazioni effettuate in ciascuna delle fasi di elaborazione dell'AIR, sulla base di un piano appositamente predisposto dal



REGIONE PUGLIA

gruppo di lavoro (piano di consultazione). Tali informazioni afferiscono in particolare a: numero delle consultazioni, categorie di soggetti consultati e criteri utilizzati per la loro individuazione, modalità e tecniche impiegate, con i motivi alla base della loro utilizzazione, risultati emersi. Contiene inoltre una valutazione sulla qualità delle consultazioni realizzate e sulle eventuali criticità riscontrate.

EVENTUALE DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

La relazione AIR può includere allegati. Di seguito si fornisce un possibile elenco:

Ricognizione normativa

Elenco delle fonti normative di riferimento rilevanti per il caso in questione, che potranno riguardare livelli diversi di governo e contenere eventuali commenti sulle tematiche ritenute più significative: norme europee/internazionali; norme e atti amministrativi statali, regionali o altri atti rilevanti.

Approfondimenti sulle valutazioni

Approfondimenti sul modello adottato per la valutazione, le elaborazioni effettuate, gli indicatori sintetici utilizzati ecc.

Documentazione sulle consultazioni

Eventuali verbali di riunioni, modelli di questionari somministrati ecc.